

Codice DB1613

D.D. 14 maggio 2014, n. 325

R.D. 1443/1927. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "Marello" nel territorio del Comune di Maggiore (NO) presentata dalla Società Mineraria di Boca S.r.l. con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via Macina 2. Pos. C039N.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

visto il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382: “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari, di interesse nazionale e di interesse locale”;

vista la determinazione dirigenziale n. 317 del 17 novembre 2009, con la quale è stata concessa la riduzione d’area e la ridelimitazione della Concessione mineraria “Marello”;

vista l’istanza in data 12 febbraio 2014 con la quale la Società Mineraria di Boca S.r.l. con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via Macina 2, ha chiesto il rinnovo della Concessione “Marello” nel Comune di Maggiore (NO), per la coltivazione di feldspati, caolino, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C;

considerato che l’istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 27 febbraio 2014 e in pari data all’Albo Pretorio telematico del comune di Maggiore (NO) per quindici giorni consecutivi con referto senza opposizioni;

visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26 marzo 2014;

viste le integrazioni presentate dalla Società Mineraria di Boca S.r.l. in data 30 aprile 2014 prot. n. 4961 in ottemperanza a quanto emerso nella riunione della Conferenza di Servizi del 26 marzo 2014;

considerato che il progetto di coltivazione e il conseguente recupero ambientale sono stati preventivamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa con deliberazione di Giunta Regionale n 18-10661 del 2 febbraio 2009, assunta ai sensi dell’art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

considerato che la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l’industria (refrattari e manufatti in ceramica);

visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con nota n. 3802 cl 34.10.09/177 del 26 marzo 2014 ai sensi del D.lgs. 42/2004;

tutto ciò premesso,

visti gli atti d'ufficio, vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: "Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 1, comma 300 della L. 311/04", aggiornato con la L. 71/2013;

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 "legge Finanziaria 2006", successivamente modificata dalla l.r. 13 novembre 2006, n. 35 e dalla l.r. 23 aprile 2007, n. 9 ed in particolare l'art. 2 della l.r. 9/2007 che conferma nell'ordinamento regionale, l'istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o miniere, a fronte dei pregiudizi all'ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 180 del 14 maggio 2013 con la quale il diritto annuo anticipato delle concessioni minerarie è stato aggiornato;

IL DIRETTORE

Visto il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. Alla Società Mineraria di Boca s.r.l., con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE), Via Macina 2, (partita IVA 01016960153), è accordato il rinnovo della Concessione mineraria denominata "Marello", per feldspati, caolino, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C; per anni cinque, a decorrere dalla data del presente atto, per il completamento della prima fase e la realizzazione della seconda fase quinquennale come da progetto presentato;

2. L'area della Concessione è pari a 24 ettari e 86 are ed è la medesima risultante dalla determina di riduzione d'area citata in premessa.

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in 1070,50 € (millesettanta/50), pari a 4,82 (quarantadue/82 €) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2014 mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria Marelo, Comune di Maggiora (NO)". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "tariffe del diritto di escavazione" pari a € 0,54 al m³ di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007 e aggiornate dalla D.G.R. n. 68-2067 del 17 maggio 2011.

4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

5. Il Concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 18-10661 del 2 febbraio 2009;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di € 16,00 (sedici/00), ai sensi del D.M. del 24/05/2005 e della L. 71/2013 citati in premessa;

g) far pervenire al Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.

6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione n. 18-10661 del 2 febbraio 2009, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

8. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto